

Bruxelles, 24 novembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0050 (COD)**

14772/17
ADD 1

**CODEC 1889
TRANS 511
MAR 216
EDUC 425
SOC 747
ETS 57
MI 865**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 91/672/CEE del Consiglio e la direttiva 96/50/CE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia e della Repubblica ellenica

Nel Consiglio e nei suoi organi preparatori la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica hanno sempre sostenuto che gli Stati membri dell'UE come la Slovenia e la Grecia, in cui la navigazione interna è un'attività limitata e sporadica, esercitata principalmente a livello locale e/o stagionale in vie navigabili non collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri, dovrebbero essere esentati dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio.

Oltre a non avere vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica sono esentate dal recepire e attuare la vigente legislazione dell'UE nel settore della navigazione interna e fino ad oggi non hanno recepito né attuato alcuna disposizione legislativa pertinente.

Alla luce di quanto precede e fintantoché la navigazione interna sul loro territorio non sia tecnicamente possibile conformemente alla classificazione delle vie navigabili interne, come chiaramente indicato nella valutazione d'impatto che accompagna la relativa proposta legislativa, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica ritengono che non vi sia necessità né obbligo che recepiscano la direttiva.

Come è stato affermato a più riprese nel corso dei rispettivi negoziati in seno al Consiglio e ai suoi organi preparatori, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica desiderano sottolineare che l'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva nel caso di Stati membri come la Slovenia e la Grecia impone un onere amministrativo sproporzionato e inutile, privo di valore aggiunto giustificato per il settore della navigazione interna dell'UE o per la mobilità dei lavoratori.